

I Valerii e le istituzioni repubblicane

1. Tra i personaggi dell'alta repubblica P. Valerio Publicola ha un rilievo particolare¹: appartiene al gruppo, per così dire, dei «padri fondatori» della repubblica, trionfatore da una battaglia seguita da un prodigio², è una figura complessa per i suoi numerosi interventi politici, tutta proiettata tra la realtà e la leggenda.

Né vale dire che di alcuni personaggi e gruppi è stata enfatizzata l'importanza per avere avuto la ventura di annoverare qualche annalista tra i discendenti. Perché, anche se qualche fatto è stato posto in maggiore evidenza³ o se si può notare qualche anticipazione storica, non possiamo per questo respingere in blocco tutta la tradizione del periodo più risalente, seguendo in ciò Claudio Quadrigario (Plut., *Numa* 1.1) che riteneva falsificate, dopo l'incendio gallico, tutte le liste dei magistrati più antichi in favore di alcune famiglie.

L'argomento del discendente annalista che, per esaltare i propri antenati, deforma la realtà storica (che si utilizza talora per i Valeri, i Fabi e così via) deve essere esaminato volta per volta, per vedere in che limiti possa valere, in quanto esso può essere ribaltato, nel senso che i discendenti di alcune grandi casate possono essere stati attratti a raccontare le vicende della *civitas* dall'aver conosciuto l'importanza e il ruolo esercitati dai loro lontani progenitori, anche se poi si sono lasciati tentare dal piacere di glorificarne maggiormente le imprese ed hanno in qualche modo alterato la verità.

Del resto, anche senza alcun interesse personale dell'annalista, nella tradizione romana si ripete frequentemente il fenomeno dell'anticipazione di istituzioni più tarde⁴: si fanno risalire ai venerandi primordi della *civitas* istituzioni perfezionate, certamente frutto di una lunga elaborazione collettiva e rispondenti ad una società più articolata e complessa. Il fenomeno è in consonanza con una tradizione in cui la potenza e grandezza di Roma si riverberano sui momenti iniziali, ma può avere, a volte, spiegazioni più modeste, in quanto talora si può trattare di un fraintendimento di un fatto che visto *a posteriori*, a sviluppo avvenuto, viene ampliato retrospettivamente, per cui quelli che erano gli inizi, i prodromi di un certo principio vennero identificati con principi più evoluti affermatasi successivamente.

Il ripetersi di fenomeni di «anticipazione storica» non deve indurci a cancellare frettolosamente quanto ci viene tramandato, non ci esime dal valutare criticamente la tradizione, di cui deve essere ricercato il nucleo di verità che potrebbe nascondersi sotto ampliamenti e travisamenti della realtà storica.

Analogamente può dirsi per l'altro ben noto fenomeno della «concentrazione storica», anche per esso bisogna stare attenti nella valutazione dei vari dati. Come già rilevava il Mazzarino⁵ nei confronti di Servio Tullio, a cui, com'è noto, sono riferiti tanti istituti «democratici», anche se le sin-

¹) Cfr. Liv., *urb. cond.* 2.16.7: «... *omnium consensu princeps belli pacisque artibus* ...».

²) Cfr. Liv., *urb. cond.* 2.7.2, Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.16.2-3, e Plut., *Publ.* 9.3-4.

³) Questo è un fenomeno che troviamo rilevato nelle fonti. Per una situazione particolare Livio (*urb. cond.* 7.9.5) non ritiene attendibile una notizia riportata da Licinio Macro in quanto pensa l'abbia inserita per glorificare la sua famiglia. Non occorre richiamare quel notissimo passo di Cicerone (*Brut.* 16.62) dove si accenna ai falsi, contenuti nelle *laudationes* funebri, tali da avere alterato la ricostruzione della storia romana; cfr. anche Liv., *urb. cond.* 8.40.3 ss.

⁴) Si veda V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, p. 2 s.

⁵) *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania, s.d. (1945), p. 193.

gole attribuzioni sono discutibili, al fondo di questa tendenza della tradizione deve esserci qualcosa di vero. Così, a prescindere dall'attestazione dell'iscrizione di Satrico e dall'identificazione del Publio Valerio dell'epigrafe col Publicola⁶, non possiamo disconoscere l'importanza di un gruppo così influente e continuamente presente nelle vicende della *civitas* come i Valerii. In particolare, relativamente a Publicola, che viene considerato l'autore di tante riforme, anche se l'esatta portata di esse è stata alterata, bisogna ammettere che qualcosa di vero deve essere rimasto nella memoria collettiva. Il fatto stesso che la vita di Publicola sia stata scelta da Plutarco vuol dire che egli, nella tradizione, trovava una notevole quantità di materiale da utilizzare e che la personalità di Publicola si prestava a suscitare l'interesse dell'autore e ad accendere la fantasia dei lettori.

In definitiva, non si può respingere senz'altro la tradizione né accoglierla in blocco, trascurando il lavoro intelligente e paziente di tanti studiosi che si sono adoperati per riportare alla luce la verità storica. Queste considerazioni sono fin troppo ovvie e può sembrare superfluo accennarvi, ma purtroppo accade che non sempre, di fatto, vengono applicate e perciò può essere utile ribadirle.

2. La vita pubblica di P. Valerio Publicola si svolge alla caduta della monarchia. La tradizione ci narra della cacciata dei Tarquini per l'oltraggio subito dalla nobile Lucrezia, che provocò una specie di congiura di palazzo e poi l'istituzione del consolato; ma la storia colloca la caduta della monarchia a Roma nel quadro di una generale decadenza dell'istituto monarchico, non limitato ai vari centri italici, e con l'affermarsi di regimi aristocratici; mentre nello stesso periodo si registra il declino del potere etrusco nell'Italia centromeridionale⁷: pertanto, com'è noto, la caduta della monarchia a Roma è in connessione con fenomeni politici e giuridici di vasta portata.

Nel primo anno del consolato la tradizione ci presenta ben cinque consoli che si avvicendarono: L. Giunio Bruto, L. Tarquinio Collatino (i primi che tennero la carica), P. Valerio Publicola, Sp. Lucrezio e M. Orazio Pulvillo (il cui nome fu legato alla *dedicatio* del tempio di Giove Capitolino)⁸. Alcuni di loro dovettero essere sostituiti o per la parentela con i Tarquini (come Tarquinio Collatino) o perché morti (Giunio Bruto in battaglia, come si conveniva ad un eroe della rivoluzione, e Lucrezio per vecchiaia).

Forse la tradizione parla di cinque personaggi volendo attribuire a taluni membri di famiglie illustri l'onore di inaugurare il nuovo regime, ma non è improbabile che immediatamente si sia formato una specie di direttorio, con gli elementi che avevano contribuito di più alla caduta della monarchia, per dare una nuova organizzazione alla *civitas*.

Del Publicola è celebrata la gloria militare, unita a racconti di prodigi alla fine della battaglia⁹ e si ricordano atteggiamenti tirannici da lui tenuti quando, dopo la morte di Bruto, rimase solo al potere, atteggiamenti che poi abbandonò per introdurre riforme «democratiche», per cui ebbe il soprannome di «Publicola»¹⁰.

Secondo le fonti (Liv., *urb. cond.* 2.7-8, Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19, e Plut., *Publ.* 10-12) Valerio Publicola introdusse tutte le sue riforme nel primo anno di consolato, in quanto si vollero far risalire all'inizio della repubblica i più importanti istituti «democratici» (soprattutto la *provocatio ad populum*) e si attribuì a Publicola il merito di averli introdotti, facendone un aperto difensore della *libertas*. Quindi, accanto all'interesse della *gens Valeria* a fissare in un tempo più remoto possibile la gloria dell'introduzione della *provocatio ad populum*, principio indubbiamente di garanzia della libertà, c'è un interesse generale di esaltazione dei principi di libertà che inducono i Romani a riportarli ai primor-

⁶) C.M. STIBBE, G. COLONNA, C. DE SIMONE, H.R. VERSNEL, *Lapis Satricanus: Archaeological, Epigraphical, Linguistic and Historical Aspects of the New Inscription from Satricum*, s'Gravenhage, 1980, ed E. PERUZZI, *On the 'Satricum' Inscription*, in «La parola del passato», XXXIII, 1978, p. 346 ss.

⁷) Cfr. L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, I, Torino, 1952, p. 357 ss.

⁸) Secondo Polibio (*hist.* 3.22.1) i primi consoli furono L. Giunio Bruto e Marco Orazio, mentre Livio (*urb. cond.* 2.8.5) rileva che in alcuni autori antichi non trova il nome di Lucrezio.

⁹) Cfr. *supra*, nt. 2.

¹⁰) Si veda oltre nel testo.

di¹¹, tanto che un altro dato della tradizione rinvia la *provocatio* addirittura all'età regia¹².

Mentre la tradizione, come abbiamo già detto, fa risalire alle origini i più importanti principi di libertà, d'altro lato troviamo la nota osservazione di Catone il Vecchio, riportata da Cicerone (*de rep.* 2.1.1-3), che esalta la costituzione romana in quanto frutto di molti ingegni e di parecchie generazioni, da cui si desume in modo evidente la trasformazione di principi nel tempo, ammessa dagli stessi Romani, che ci dà una più forte spinta alla ricerca di quelli più risalenti.

Quanto all'attività politica di Valerio Publicola, le fonti sono concordi nel rilevare, in un primo momento, i suoi atteggiamenti tirannici che si manifestavano nel vivere in una casa-fortezza 'in summa Velia' (Liv., *urb. cond.* 2.7.6, Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19.1, Cic. *rep.* 2.31.53, Plut., *Publ.* 10.2, e Val. Max., *mem.* 4.1.1), ma forse si sarà trattato anche di altro: di un potere prolungato nel tempo che dalle fonti è mascherato con i vari consolati a volte anche intervallati; si può anche pensare che il principio dell'annualità della carica non si fosse ancora affermato¹³.

Publicola, per eliminare i sospetti di tirannide, distrusse la casa ed andò ad abitare in pianura, concedendo riforme gradite al popolo e introdotte quando rimase solo dopo la morte di Bruto e prima della nomina di Lucrezio (cfr. Liv., *urb. cond.* 2.8.3, e Plut., *Publ.* 12.1-2).

Nelle fonti si trova registrata una tradizione riportata da Plutarco (*Publ.* 10-12) che attribuisce a Valerio Publicola numerosissime riforme, mentre un altro filone, accolto da Livio (*urb. cond.* 2.7.7 e 2.8.2), Dionigi (*ant. Rom.* 5.19), Cicerone (*rep.* 2.31.53-55) e Valerio Massimo (*mem.* 4.1.1), comprende riforme importanti ma meno numerose.

L'integrazione del numero dei senatori che si rese necessaria dopo la caduta dei Tarquini, secondo Livio (*urb. cond.* 2.1.10), sarebbe stata realizzata da Bruto durante il consolato di Bruto e Collatino, mentre Dionigi (*ant. Rom.* 5.13.2) l'attribuisce a Bruto e Publicola e Plutarco (*Publ.* 11.1) al solo Publicola.

Tutte le fonti (Liv., *urb. cond.* 2.7.7 e 2.8.2, Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19.4, Cic., *rep.* 2.31.54-55, Plut., *Publ.* 11.2, e Val. Max., *mem.* 4.1.1) sono concordi nell'affermare che egli emanò una legge relativa alla *provocatio ad populum* e richiamano (Liv., *urb. cond.* 2.7.7; Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19.3, Cic., *rep.* 2.31.53-55, Plut., *Publ.* 10.5, e Val. Max., *mem.* 4.1.1) anche un suo provvedimento riguardante i fasci¹⁴.

A Publicola sono attribuite disposizioni che servivano a rafforzare le nascenti istituzioni repubblicane: secondo Livio (*urb. cond.* 2.8.2) egli stabilì la *poena capitis* e la confisca dei beni per chi cercasse di instaurare il *regnum*. Per Dionigi (*ant. Rom.* 5.19.4) Valerio Publicola decise che chi fosse divenuto magistrato senza elezione popolare dovesse subire la pena capitale, disposizione che troviamo anche in Plutarco (*Publ.* 11.2), assieme ad un'altra (Plut., *Publ.* 12.1) per cui si poteva uccidere impunemente chi aspirasse alla tirannide.

Infine per Plutarco (*Publ.* 11.3-4), nell'ipotesi d'insubordinazione, Publicola stabilì il pagamento di una multa pari a cinque buoi e due pecore e destinò come tesoreria il tempio di Saturno (Plut., *Publ.* 12.2) preponendovi due magistrati eletti dal popolo¹⁵.

Come si può facilmente rilevare, Plutarco attribuisce a Valerio Publicola una notevole quantità di provvedimenti (taluni sono evidenti anticipazioni), mentre tutti gli altri storici antichi riportano solo alcune innovazioni. Noi ci limiteremo ad esaminare solo quelle su cui tutti gli storici concordano e che hanno particolare importanza nell'economia della nostra ricerca.

Ma per potere valutare le riforme di Valerio Publicola è indispensabile considerarle in relazio-

¹¹ Si veda, da ultimo, L. AMIRANTE, *Sulla 'provocatio ad populum' fino al 300*, in *Studi di storia costituzionale romana*, Napoli, 1988, p. 64.

¹² Cfr. Cic., *rep.* 2.31.54, Liv., *urb. cond.* 1.26.6, e Sen., *ep. mor.* 108.31.

¹³ Forse originariamente la dittatura non era limitata nel tempo; propende per questa tesi E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*², Zürich-Stuttgart, 1961, p. 481 nt. 8 e p. 499 nt. 98.

¹⁴ Cicerone (*rep.* 2.31.55) aggiunge che Valerio Publicola stabilì che ogni console fosse preceduto dai littori a mesi alterni, mentre Dionigi (*ant. Rom.* 5.2.1) e Livio (*urb. cond.* 2.1.8) attribuiscono a Bruto e Collatino la decisione di avere le scuri a turno.

¹⁵ Cfr. anche Zon., *hist.* 7.13.

ne all'ordinamento costituzionale dell'epoca, cioè esaminare la questione del passaggio dalla monarchia alla repubblica.

3. E' evidente che non si può, in questa sede, fare una completa esposizione di un problema così complesso, la cui difficoltà è accresciuta dal particolare stato delle fonti e dalla vastissima letteratura – a cui si rinvia¹⁶ – che si è accumulata dal secolo scorso ad oggi, ma che talora non valuta debitamente osservazioni decisive già formulate dalla dottrina. Io voglio solo mettere in evidenza talune considerazioni che mi sembrano illuminanti. Sintetizzando in modo approssimativo, mentre una parte della dottrina¹⁷ accoglie la tradizione, ammettendo subito dopo la caduta della monarchia l'introduzione del consolato, per cui vi sarebbe stata immediatamente una magistratura a collegialità uguale (la collegialità «tout court»), un'altra parte della dottrina a cui aderisco, seguendo un'opinione avanzata già nel secolo scorso¹⁸, sostiene che il consolato sarebbe stato preceduto da una collegialità diseguale. Ed è a quest'ultima teoria che il Mazzarino, in uno dei suoi primi lavori, apportò nuove argomentazioni, mettendo in rilievo istituti della κοινὴ culturale italica¹⁹ a cui si ricollega il *magister populi*, e sostenendo anzi²⁰ che questo istituto ha origine nel periodo monarchico con Servio Tullio, il *Maestrna* dei dipinti di Vulci e della tradizione etrusca, che era in realtà un *magister populi* e che secondo le fonti introdusse la riforma dell'*exercitus centuriatus*. Secondo il Mazzarino²¹, alla caduta della monarchia, mentre il *rex* rimase limitato a funzioni sacrali, subentrarono il *magister populi* e il *magister equitum*, istituzione da cui a poco a poco si sviluppò il concetto di una magistratura di *par potestas* e a cui si avviò già agli inizi del V secolo, mentre la dittatura diveniva magistratura straordinaria. Più tardi²², con le leggi Licinie-Sestie, si ebbe la definitiva evoluzione del concetto di collegialità consolare. Quindi, secondo il Mazzarino, è con le leggi Licinie-Sestie che si ebbe il definitivo assetto della repubblica.

L'originaria qualificazione di Servio Tullio come *magister populi* e la riforma dell'esercito ci fanno capire, a mio parere, che già nel periodo monarchico si possono rintracciare i prodromi di quel fenomeno che costituisce l'essenza del passaggio dalla monarchia alla repubblica, cioè la «laicizzazione», la razionalizzazione del potere, resa evidente, all'inizio della repubblica, dalla separazione del potere politico-militare da quello religioso, con l'istituzione del *rex sacrorum* con poteri esclusivamente religiosi. Ma già nel periodo monarchico, con la riforma dell'esercito, si comincia a razionalizzare il concetto di potere²³ rafforzando il potere militare del *rex* e sostituendo, con ogni probabilità, all'esercito su basi gentilizie un esercito cittadino organizzato su basi censitarie²⁴.

Come si sa, la riforma dell'esercito è importantissima sia perché esalta il potere militare, sia per quel che da essa possiamo desumere sul piano sociale e per gli effetti che ne derivarono sul piano

¹⁶ Si veda la letteratura citata in MAZZARINO, *op. cit.*, p. 86 ss., e in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II.1, Napoli, 1972, p. 222 s. nt. 9.

¹⁷ Cfr. specialmente Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrechts*, III.2, Basel, 1952, p. 16 s. e 74 ss., A. MOMIGLIANO, 'Praetor maximus' e questioni affini, in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, 1969, p. 403 ss., ID., *The Origins of the Roman Republic*, in *Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, I, Roma, 1975, p. 316, J. VOGT, *Die römische Republik*, München, 1973, trad. it. – *La repubblica romana* –, Bari, 1975, p. 53 ss., e G. GIANNELLI, *Trattato di storia romana*, Roma, 1976, p. 170.

¹⁸ W. IHNE, *Forschungen auf dem Gebiete der römischen Verfassungsgeschichte*, Frankfurt a.M., 1847, p. 43 ss. Per questa opinione si veda la letteratura citata in MAZZARINO, *op. cit.*, p. 86 ss., e in DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 222 s. nt. 9. Una posizione particolare è quella di G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*², I, Firenze, 1971, p. 392 s., che ipotizza fin dall'origine l'esistenza di tre pretori, di cui solo due eponimi.

¹⁹ *Op. cit.*, p. 76 ss.

²⁰ MAZZARINO, *op. cit.*, p. 187 ss.

²¹ *Op. cit.*, p. 195 ss.

²² MAZZARINO, *op. cit.*, p. 202 s.

²³ Cfr. W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*⁶, Köln-Wien, 1972, trad. ingl. – *An Introduction to Roman Legal and Constitutional History* –, Oxford, 1966, p. 14.

²⁴ Ciò non esclude che a volte possa essere stato utilizzato un esercito gentilizio, come avvenne nel famoso episodio dei Fabi: cfr. Liv., *urb. cond.* 2.50.

politico. Infatti, anche se l'*exercitus centuriatus* inizialmente avrà avuto una composizione più semplice e non ancora quella di cinque classi, essa presuppone sempre una società articolata dal punto di vista sociale ed economico ed introduce un rapporto più diretto tra il cittadino e lo Stato, tra il cittadino e il potere, senza la mediazione dei gruppi gentilizi, creando così la base per la formazione di un'assemblea politica.

Quanto al *magister populi*, mentre ritengo d'importanza fondamentale considerarlo come la carica ordinaria all'inizio della repubblica, per quel che dirò oltre mi sembra che abbia avuto una durata più lunga di quella sostenuta dal Mazzarino, cioè fino al decemvirato legislativo.

4. Per un'età così risalente come l'alta repubblica, non potendo utilizzare resoconti coevi²⁵, siamo costretti a servirci di ricostruzioni più tarde che, interpretando eventi lontani, li deformano. Pertanto non è possibile accogliere la tradizione senza sottoporla ad una critica particolarmente attenta, tanto più che mentre, come abbiamo già detto, la tradizione cerca di riportare il più indietro possibile le più importanti istituzioni «democratiche», gli stessi Romani furono consapevoli²⁶ che occorsero tante generazioni per elaborare i fondamentali principi del loro ordinamento.

Lo stesso atteggiamento critico deve essere tenuto nei confronti dei Fasti per quanto riguarda l'età più antica. Se non è corretto, sul piano metodologico, respingere *a priori* le indicazioni forniteci dai Fasti, non lo è neppure accogliere acriticamente tutte le notizie minute sui singoli anni, poiché, anche non volendo seguire l'opinione di radicale sfiducia di Claudio Quadrigario (Plut., *Numa* 1.1) per le notizie dell'epoca precedente l'incendio gallico, bisogna però ammettere che egli, per formularla, doveva avere seri motivi di dubbio. Del resto anche Livio, prima d'iniziare la narrazione del periodo successivo all'incendio gallico, dice che ora i fatti saranno (*urb. cond.* 6.1.3) '*clariora ... certioraque*', mentre quelli precedenti erano (*urb. cond.* 6.1.2) '*res cum vetustate nimia obscuras*'. Inoltre Livio, che a quel che si ritiene (cfr. *urb. cond.* 1.19.3 e 4.20.7) scrisse la sua opera dopo il 30 a.C., cioè dopo la pubblicazione dei Fasti sull'arco di Augusto²⁷, non li richiama mai per determinare nomi contestati di magistrati o cariche non sicure.

Di particolare interesse è la vicenda della carica di Cornelio Cosso. Livio (*urb. cond.* 4.20.5 ss.) dapprima, seguendo gli autori più antichi, lo aveva ritenuto tribuno militare, poi si corresse avendo appreso che Augusto, nel tempio di Giove Feretrio, aveva letto l'iscrizione sulle spoglie, in cui Cornelio Cosso era detto console. Lo storico accoglie senz'altro questa lettura sembrandogli quasi un sacrilegio (*urb. cond.* 4.20.7: '*prope sacrilegium*') togliere a Cosso la testimonianza di Augusto, mentre egli avrebbe potuto leggere personalmente l'iscrizione. Invece dei Fasti ordinati da Augusto Livio non fa alcuna menzione per risolvere i casi dubbi, probabilmente perché sapeva che per l'età più antica non erano attendibili²⁸, e che lo scopo della loro pubblicazione non era certo di chiarire la realtà storica bensì propagandistico-politico, per esaltare le glorie di Roma allineando una lunghissima serie di magistrature e ricollegando il presente al passato.

Del resto, com'è noto, non è solo la carriera politica di Cornelio Cosso a creare qualche perplessità a Livio e a metterlo nell'imbarazzo: a parte i dubbi su singoli casi, più volte leggiamo aperte dichiarazioni generali di difficoltà incontrate nel ricostruire la realtà storica. Oltre quel brano dell'inizio del libro sesto, troviamo in Livio altri accenni in merito alla possibilità di errori per l'antichità degli eventi e degli autori (*urb. cond.* 2.21.4; cfr. anche 4.34.7: '*... in maius, ut fit, celebrantes ...*'), e alla difficoltà di scegliere tra le varie versioni (*urb. cond.* 8.40.4-5); e mentre Cicerone (*Brut.*

²⁵ Se ne lamentava già Livio (*urb. cond.* 8.40.5): '*Nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor exstat quo satis certo auctore stetur*'.

²⁶ Cic., *rep.* 2.1.1-3 e 2.21.37.

²⁷ Essi furono incisi nel 30 a.C.: cfr. A. DEGRASSI, *Inscriptiones Italiae*, XII.1, Roma, 1947, p. XIII.

²⁸ Ritengo sempre valida l'osservazione di E. PAIS, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, I, Roma, 1913, p. 16 s., secondo cui solo con la mancanza di un'antichissima lista ufficiale si può spiegare la difformità tra le varie liste. Sull'inattendibilità dei Fasti per il periodo più antico, si veda F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 223 ss.

16.62) dice che le *laudationes* funebri hanno alterato la tradizione storica, Livio (*urb. cond.* 8.40.5) arriva addirittura ad affermare che hanno provocato confusione nei *'publica monumenta'* e quindi dobbiamo diffidare anche di dati ufficiali. Il che conferma i nostri sospetti sulle ragioni della mancata utilizzazione dei Fasti da parte di Livio. E lo stesso deve dirsi per Dionigi che, com'è noto, scrisse dopo il 30 a.C., ma non fa riferimento ai Fasti (*ant. Rom.* 1.7).

Peraltro sappiamo che il titolo di *'consul'* non fu usato originariamente, poiché le fonti attestano che esso fu preceduto da quello di *'praetor'*²⁹, termine di cui troviamo tante derivazioni nella terminologia dell'accampamento: il *'praetorium'*, la *'porta praetoria'*, la *'cobors praetoria'*. Accanto alla denominazione di *'praetor'* c'è anche quella di *'iudex'* che sembra più recente³⁰, anzi da Cicerone (*leg.* 3.3.8) si può desumere che le denominazioni erano diverse secondo l'attività che il supremo magistrato svolgeva³¹. Ora a me pare che il cambiamento di denominazione non possa essere casuale e sarà stato determinato dal mutamento di caratteristiche o dall'accrescimento di taluni compiti rispetto ad altri.

E' da notare che gli annalisti, per indicare la suprema magistratura, non si servono della denominazione in uso al tempo della carica, ma di quella (*'consul'*) del loro tempo, pur sapendo che questo titolo non era quello originario. Pertanto non possiamo meravigliarci se essi, trovando nelle liste di età risalente due nomi di magistrati (la cui carica corrispondeva a quella di *magister populi* e di *magister equitum*), ce li abbiano riferiti come due nomi di consoli; tanto più che nei Fasti, accanto al nome dei magistrati ordinari supremi, non è aggiunta l'indicazione della loro carica.

C'è ancora qualche considerazione terminologica che rafforza quanto sosteniamo. Indubbiamente *'magistratus'* deriva da *'magister'*, ma mentre sembra normale che la denominazione dell'ufficio – usata poi come denominazione generale – derivi da quella della carica ordinaria, sarebbe veramente strano che si fosse formata dal termine che indicava la carica eccezionale.

Non si può poi trascurare un'osservazione dell'Arangio-Ruiz³² che mi sembra particolarmente rilevante. Secondo l'Arangio-Ruiz non è possibile ritenere che i Romani già al momento del passaggio dalla monarchia alla repubblica abbiano previsto una «magistratura di riserva», come dovrebbe essere il *magister populi* nei confronti dei consoli se fosse stato istituito solo per i casi di particolari necessità. A mio parere, l'introduzione di una magistratura di riserva quasi coeva al consolato sarebbe veramente strana per una costituzione come quella romana formatasi in via consuetudinaria e per istituzioni di un'epoca così risalente.

La tradizione ricorda l'epoca d'introduzione del primo dittatore. Secondo Livio (*urb. cond.* 2.18.5-6) esso fu T. Larcio, tradizione che egli dice di preferire all'altra che considera primo dittatore Manio Valerio, figlio di un fratello del Publicola, e che egli accoglie dopo aver precisato (*urb. cond.* 2.18.4) che non si è sicuri *'... nec quo anno ... nec quis primum dictator creatus sit ...'*. Anche Dionigi (*ant. Rom.* 5.73-74) e Cicerone (*rep.* 2.32.56) affermano che il primo dittatore fu T. Larcio³³, mentre in Festo³⁴ come *'primus magister populi'* è nominato Manio Valerio, senza alcun accenno a T. Larcio.

In dottrina³⁵ si ritiene che, essendo Larcio un personaggio oscuro, la cui *gens* si estinse presto, non vi era alcun interesse a falsificare la notizia, che pertanto deve ritenersi attendibile. Ma, a prescindere dall'esistenza dell'altra versione che considera primo *magister populi* un membro della *gens Valeria* e dalle difficoltà che s'incontrano per determinare cronologia e qualifiche³⁶ delle cariche di Larcio – da Livio (*urb. cond.* 2.18.5) nel 501 è considerato *magister populi* e da Dionigi (*ant. Rom.*

²⁹) Si veda Liv., *urb. cond.* 3.55.12 e 7.3.5, e Zon., *hist.* 7.19.

³⁰) Cfr. Cic., *leg.* 3.3.8, Liv., *urb. cond.* 3.55.11-12, e Varr., *ling. Lat.* 6.88.

³¹) Si veda anche Varr. (*vit. Pop. Rom.* II) *ap. Non., comp. Doctr.* I, sv. *'consulum et praetorum'* (Lindsay, I, p. 35).

³²) *Storia*, cit., p. 407 nt. f.

³³) Cfr. anche Zon., *hist.* 7.13-14. In Lyd., *de mag.* 1.37-38, è chiamato T. Marcio, certamente una corruzione per «Larcio»: si veda J. PINSENT, *Military Tribunes and plebeian Consuls: The Fasti from 444 V to 342 V*, Wiesbaden, 1975, p. 20.

³⁴) *Verb. sign.*, sv. *'optima lex'* (Lindsay p. 216). In Festo è interessante la nota osservazione secondo cui il *magister populi* «vulgo 'dictator' appellatur».

³⁵) Si vedano MAZZARINO, *op. cit.*, p. 199, e DE SANCTIS, *op. cit.*, p. 413.

³⁶) Cfr. DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 236 s.

5.50.1) console e per il 498 da Livio (*urb. cond.* 2.21.1) è considerato console assieme a Q. Clelio, mentre in Dionigi (*ant. Rom.* 5.59.1) si dice che dapprima fu nominato console assieme a Q. Clelio, poi (*ant. Rom.* 5.73.1-5.75) fu nominato dittatore – a prescindere da tutto ciò, la notizia di T. Larcio primo dittatore può avere un'altra spiegazione.

A mio parere, in un'età successiva, quando si affermò la tradizione «canonica» del consolato come prima istituzione repubblicana ed il *magister populi* fu considerato da sempre una magistratura straordinaria, se ne volle determinare il momento d'istituzione; ma questa magistratura, per i suoi amplissimi poteri, ormai non era ben vista, perciò sembrò più opportuno attribuire questa carica a T. Larcio, un personaggio divenuto oscuro e per di più di origine etrusca³⁷ anziché ad un Valerio e tanto meno a Valerio Publicola, che fu forse il vero primo *magister populi*, ma che era considerato un difensore della libertà.

A favore dell'opinione del passaggio dalla monarchia alla repubblica mediante l'istituto del *magister populi* non ritengo però di poter utilizzare la notissima argomentazione del Beloch³⁸, secondo cui i *decemviri* furono scelti dai magistrati degli anni precedenti, ma non si trova nominata una coppia completa: rilievo che sarebbe una prova contro l'esistenza di una magistratura collegiale. In realtà questa osservazione non è molto salda: non solo troviamo la coppia Appio Claudio - T. Genucio che era quella designata per l'anno che fu poi del primo decemvirato³⁹, ma per escludere che Romilio e Veturio (cfr. Liv., *urb. cond.* 3.31.2) siano la coppia del 455 a.C.⁴⁰ bisognerebbe essere certi del prenome di Veturio che invece, come ammette lo stesso Beloch, non è sicuro⁴¹. Tanto più che la scelta da parte dai patrizi di Romilio e Veturio, magistrati del 455 a.C., avrebbe avuto una buona motivazione, in quanto essi, allo scadere della carica, erano stati multati dai magistrati plebei (cfr. Liv., *urb. cond.* 3.31.5, e Dion. Hal., *ant. Rom.* 10.49.5-6)⁴².

5. Per ricostruire la storia dell'alta repubblica non è importante soltanto stabilire se la suprema magistratura risulti composta da una coppia a collegialità uguale (la vera collegialità) o a collegialità diseguale, ma bisogna anche considerare che originariamente non esistevano altre cariche magistratuali (che ridurrebbero poi la competenza della magistratura suprema), che non c'era il limite della *provocatio ad populum* e che il magistrato era nominato direttamente dal predecessore, in quanto non esisteva ancora un'assemblea che potesse eleggerlo: insomma, se si vuole parlare di istituzione del consolato dopo la caduta della monarchia, bisogna tener conto che si tratta di un'istituzione che ha caratteristiche completamente diverse da quelle del consolato che troviamo (per avere un punto chiaro di riferimento) in età successiva alle leggi Licinie-Sestie.

Già il De Martino⁴³ ha autorevolmente sottolineato alcune caratteristiche del comando supremo dal punto di vista giuridico e talune importanti esigenze politiche di carattere generale⁴⁴ che

³⁷ Si veda F. MÜNZER, sv. 'Larvius', in G. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», XXIII, Stuttgart, 1924, c. 796 ss.

³⁸ *Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege*, Berlin-Leipzig, 1926, p. 235 e 238 s.

³⁹ In ordine a questo argomento del Beloch qualche dubbio fu sollevato dal Fraccaro: cfr. ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., p. 5 s. nt. 2. Infatti il Fraccaro rilevò che il Beloch, per sostenere la sua tesi, non considerò Appio Claudio - T. Genucio come la coppia del 451 a.C., ma T. Genucio del 451 e Appio Claudio del 471: il che contrasta con quanto afferma Livio (*urb. cond.* 3.33.4) che li qualifica come i consoli «designati» per il 451 (cfr. nello stesso senso Dion. Hal., *ant. Rom.* 10.56.2) e questa sembra tanto più una forzatura preconcetta se teniamo presente quel che si dice sopra nel testo, cioè la probabile scelta di un'altra coppia – Romilio e Veturio – nel 455 a.C.

⁴⁰ Si veda qualche perplessità in DEGRASSI, *Inscriptiones Italiae*, cit., p. 94.

⁴¹ *Op. cit.*, p. 238 s. Cfr. i diversi prenomi del decemviro in Liv., *urb. cond.* 3.33.3, Dion. Hal., *ant. Rom.* 10.56.2, Diod., *bibl.* 12.23.1, e nei Fasti Capitolini (si veda DEGRASSI, *Inscriptiones Italiae*, cit., p. 94). Su tale questione, si veda, di recente, A. ROMANO, *La «gens Veturia» e le scelte diplomatiche di Roma nei secoli V e IV a.C.*, in «Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana» (cur. G. Franciosi), II, Napoli, 1988, p. 256 s. nt. 43.

⁴² Questa motivazione è utilizzata da Livio (*urb. cond.* 3.32.3) per spiegare la nomina ad augure di C. Veturio: «... eo cupidius quia damnatus a plebe erat ...».

⁴³ *Storia*, cit., I, p. 243 s. e 413 s.

⁴⁴ DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 216 ss. e 228.

s'impongono nel periodo a cui ci riferiamo, tali da escludere l'istituzione di un regime collegiale.

Per quanto riguarda le caratteristiche del comando supremo, ancora in età avanzata vi sono segni evidenti che il potere collegiale si è evoluto da un potere unitario, infatti vi sono atti che devono essere compiuti da un solo detentore del potere: cosa che può spiegarsi soltanto ammettendo che il potere collegiale è un'evoluzione da quello unitario, altrimenti gli stessi atti sarebbero stati compiuti assieme dai due colleghi. Basti pensare alla *dedicatio* del tempio, al trionfo, alla nomina del dittatore, alla presidenza del senato e dei comizi, alla rotazione dei fasci⁴⁵.

Inoltre, se si considera la situazione in cui Roma si venne a trovare dopo la caduta della monarchia, si può intendere l'esigenza di un forte potere centrale.

Alla caduta della monarchia, Roma, com'è noto, si trovò isolata nei confronti dei popoli vicini; dal venir meno dei traffici derivò una notevole crisi economica, poiché l'attività quasi esclusivamente agraria non soddisfaceva i bisogni della popolazione ed infatti nelle fonti si ricordano continue carestie. Questa situazione di Roma era poi aggravata dalle continue incursioni che i popoli vicini facevano nel suo territorio a scopo di razzia, a cui corrispondevano rappresaglie da parte romana. Da ciò l'esigenza di creare delle zone d'influenza (il che spiega il primo trattato con Cartagine ed il *foedus Cassianum*), mentre all'interno le drammatiche lotte tra patrizi e plebei destabilizzavano il governo che non aveva raggiunto un assetto definitivo.

Tutto questo comportava la necessità di un'organizzazione militare sempre operante e quindi un potere supremo essenzialmente militare. In una situazione di questo genere una magistratura a potere collegiale sarebbe stata certamente inopportuna, mentre era più idoneo un forte potere a direzione univoca. Dallo stesso Livio (*urb. cond.* 2.1.4-8) all'inizio del secondo libro traspare che in questo periodo c'era la necessità di rafforzare le nuove istituzioni, necessità per cui, come egli dice, il potere esercitato dai magistrati supremi era simile, quanto al contenuto, a quello del re, ma limitato nel tempo⁴⁶; mentre al senato (cfr. Cic., *rep.* 2.32.56), organo stabile, spettava la direzione politica dello Stato. I patrizi quindi decidevano in assemblea nel senato ed a turno gli esponenti delle famiglie più eminenti si avvicendavano nel potere supremo.

C'era poi un'altra esigenza, più nascosta ma non meno importante, che richiedeva il rafforzamento del potere centrale, cioè la distinzione tra il potere politico-militare da una parte e il potere sacrale dall'altra: infatti tra i primi atti della giovane repubblica, Livio (*urb. cond.* 2.2.1) ricorda, com'è noto, la nomina del *rex sacrorum* con funzioni esclusivamente religiose, mentre nel potere dei magistrati *imperium* ed *auspicium* continuano ad essere strettamente connessi⁴⁷. La «laicizzazione» dell'ordinamento giuridico avrà creato notevoli difficoltà sul piano politico e giuridico ed infatti più volte durante la lotta tra patrizi e plebei si fa riferimento agli auspici. La «*perturbatio auspicio- rum publicorum privatorumque*» (Liv., *urb. cond.* 4.2.5) fu l'argomento che si fece soprattutto valere contro la proposta di *connubium* fra patrizi e plebei; così pure, contro la proposta di Licinio e Sestio per l'ammissione dei plebei al consolato, Livio mette in evidenza l'importanza degli auspici e la loro frequente e necessaria applicazione nella vita della *civitas* «*bello ac pace domi militiaeque*» (*urb. cond.* 6.41.4

⁴⁵ Per la *dedicatio* del tempio, cfr. Liv., *urb. cond.* 2.8.6, 2.27.5, 4.29.7 e 10.33.9. Per il trionfo, cfr. Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.47.2, Liv., *urb. cond.* 3.10.3-4 e 5.31.4, nonché MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Basel, 1952, p. 126 ss. Per la nomina del dittatore, cfr. Liv., *urb. cond.* 4.21.10, 4.26.11 e 4.31.4-5 nonché MOMMSEN, *op. cit.*, I, p. 216. Per la presidenza del senato e dei comizi, cfr. Cic., *ad Att.* 9.9, Cic., *leg.* 3.4.10, Gell., *noct. Att.* 13.15.4, Liv., *urb. cond.* 3.17.1, 9.8.2, 24.10.2, 27.11.7 e 32.7.1 nonché MOMMSEN, *op. cit.*, I, p. 37 e 192 s. Per la rotazione dei fasci, cfr. Cic., *rep.* 2.31.55, Fest., *verb. sign.*, sv. «*maiores consules*» (Lindsay p. 154), Gell., *noct. Att.* 2.15.4-7, Liv., *urb. cond.* 2.1.8, 3.33.8, 8.12.13, 9.8.2 e Suet., *Iul.* 20.1, nonché MOMMSEN, *op. cit.*, I, p. 378, e F. CANCELLI, «*Littori*», in «*NNDI*», IX, Torino, 1963, p. 984 ss.

⁴⁶ Cfr. Liv., *urb. cond.* 2.1.7 («*Libertatis autem originem inde magis quia annum imperium consulare factum est quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate, numeres*»), Cic., *rep.* 2.32.56 («*... uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annum, genere ipso ac iure regiam*...») e Pomp. D. 1.2.2.16.

⁴⁷ Si vedano MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., I, p. 76, P. DE FRANCISCI, *Intorno alla natura e alla storia dell'auspicium imperiumque*, in «*Studi E. Albertario*», I, Milano, 1953, p. 397 ss., e P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, Torino, 1960, p. 391 ss.

ss.: cfr. anche 10.8.9). Vero è che questo impedimento, per l'una e l'altra decisione, venne eliminato quando sul piano politico i tempi furono maturi, ma ciò fu possibile anche in quanto c'era un processo di «laicizzazione» in atto⁴⁸. Processo evolutivo che fu certamente lungo se nella legge delle XII Tavole ci sono tanti residui di principi sacrali (specialmente in materia di repressione penale) e se ancora per qualche secolo l'*interpretatio iuris* sarà nelle mani dei pontefici.

Inoltre le lotte tra patrizi e plebei, le cui motivazioni sono molto complesse, poiché comprendono aspetti sociali, economici e di assetto del potere, che alla fine costrinsero i patrizi a riformare l'organizzazione politica della *civitas*, in un primo momento, per le esigenze di difesa, provocarono un irrigidimento della classe patrizia e quindi un rafforzamento del potere centrale. Per l'esistenza di un potere forte prima del decemvirato è molto significativa la proposta del tribuno della plebe Terentilio Arsa (cfr. Liv., *urb. cond.* 3.9.2-5), anche se la sua vera importanza è sfuggita all'attenzione degli studiosi⁴⁹.

L'intera vicenda della proposta dovrebbe essere considerata meglio poiché, dal 462 a.C. all'accordo coi patrizi sul decemvirato legislativo, tutta l'attività politica della plebe è imperniata su questa proposta che viene continuamente ripresentata dai *tribuni plebis*, i quali per sostenerla vengono riconfermati per parecchi anni⁵⁰. La particolare compattezza dei tribuni e l'incessante interesse della plebe, nonostante qualsiasi grave avvenimento, non può spiegarsi se non con l'estrema, vitale importanza dello scopo da raggiungere. Ed io ritengo che esso risulti chiaro dalla narrazione liviana.

Lo storico (Liv., *urb. cond.* 3.9.5) narra che nel 462 a.C. Terentilio Arsa propose la nomina di un collegio di cinque membri per emanare delle leggi '*de imperio consulari*'. Nel discorso che Livio fa pronunciare al tribuno a favore della *rogatio* c'è la descrizione di un potere troppo ampio dei magistrati supremi (*urb. cond.* 3.9.2): '*nimum nec tolerabile liberae civitati*' (3.9.3): '*prope atrocius quam regium*', sfrenatamente arbitrario (si parla di '*libido ac licentia*': *urb. cond.* 3.9.5)⁵¹: se queste sono le caratteristi-

⁴⁸ Quanto abbiamo sostenuto nel testo fa escludere che, in età precedente, potessero essere stati nominati alla carica suprema, sia pure sporadicamente, dei plebei.

⁴⁹ A mia conoscenza, solo due studiosi l'hanno presa in considerazione. J. BAYET (in TITE-LIVE, *Histoire romaine*, III, Paris, 1969, p. 115 s. e 119), in appendice alla sua edizione del terzo libro di Livio, chiarisce che per Livio la proposta di Terentilio Arsa mirava alla limitazione dell'*imperium consulare* (ma non ne precisa concretamente lo scopo) ed accenna al fatto che i tribuni per dieci anni si accanirono a formularla. Poi J. GAGÉ (*La «rogatio Terentilia» et le problème des cadres militaires plébéiens dans la première moitié du V^e siècle av. J.-C.*, in «Revue Historique», CCLX, 1978, p. 289 ss.) ha dato ancora più rilievo a questa proposta, sottolineando dati espressi in Livio chiaramente ma trascurati dalla dottrina, cioè che i tribuni della plebe dal 462 al 454 a.C. ripresentarono insistentemente la stessa proposta facendo rieleggere gli stessi tribuni. Egli afferma (*op. cit.*, p. 291) che la '*rogatio Terentilia*' tendeva a limitare il potere dei consoli; ma, a mio modesto avviso, lo scopo concreto individuato dal Gagé è del tutto inadeguato all'importanza della lotta politica da lui stesso messa in luce, in quanto egli ritiene che i plebei chiedessero di limitare il potere dei magistrati supremi nella scelta dei quadri intermedi dell'esercito, nel senso che la nomina degli ufficiali dovesse essere fatta anche tra i plebei (cfr. GAGÉ, *op. cit.*, p. 291 s. e 297). Si veda oltre, nel testo, quanto sostengo in relazione allo scopo perseguito dai plebei.

⁵⁰ Della '*rogatio Terentilia*' Livio comincia a parlare in *urb. cond.* 3.9 (3.10.5: '*Anno deinde insequenti lex Terentilia ab toto relata collegio novos adgressa consules est ...*'; 3.24.9: '*At illi ... quartum adfectantes tribunatum, in comitiorum disceptationem ab lege certamen averterant ...*'; 3.25.2: '*... consules [dell'anno 458 a.C.] legem impediabant ...*'; 3.29.8: '*Extremo anno agitatae de lege ab tribunis est; sed quia duo exercitus aberant, ne quid ferretur ad populum patres tenere; plebes vicit ut quintum eosdem tribunos crearet*'; 3.30.1: '*... domi seditiones iidem tribuni, eadem lex faciebat*'; 3.30.5: '*ut quoniam ipsi quinquennium elusi essent parvumque id plebi praesidium foret, decem deinde tribuni plebis crearentur*'; 3.31.1: '*... Tribuni plebis iidem relecti*'; 2: '*Hi sequente anno T. Romilio C. Veturio consulibus legem omnibus contionibus suis celebrabant: pudere se numeri sui nequiquam aucti, si ea res aequae suo biennio iaceret ac toto superiore lustro iacisset*'. Cfr. anche Liv., *urb. cond.* 3.11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 e 25. La legge non fu più riproposta dai plebei quando raggiunsero l'accordo coi patrizi sulla nomina del decemvirato legislativo: cfr. Liv., *urb. cond.* 3.31.7 ss.

⁵¹ Il passo merita di essere riportato per intero. Liv., *urb. cond.* 3.9.2-5: '*C. Terentilius Arsa tribunus plebis eo anno fuit. Is consulibus absentibus ratus locum tribuniciis actionibus datum, per aliquot dies patrum superbiam ad plebem criminatus, maxime in consulare imperium tamquam nimium nec tolerabile liberae civitati invebeatur. Nomine enim tantum minus invidiosum, re ipsa prope atrocius quam regium esse; quippe duos pro uno dominos acceptos, immoderata, infinita potestate, qui soluti atque effrenati ipsi omnis metus legum omniaque supplicia verterent in plebem. Quae ne aeterna illis licentia sit, legem se promulgaturum ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis; quod populus in se ausus dederit, eo consulem usurum; non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituros*'. Cfr. anche Dion. Hal. *ant. Rom.* 10.1.

che del potere supremo visto dai plebei, proponendo essi riforme al riguardo, penso che avranno chiesto di limitarlo e il limite chiesto deve essere stato l'introduzione della *provocatio*. Io ritengo che questa riforma trovò consensi presso i patrizi ed ebbe una risposta nella disposizione di una delle leggi Valerie Orazie del 449 a.C.: *'ne quis ullum magistratum sine provocazione crearet'* (Liv., *urb. cond.* 3.55.5), sul cui valore storico e giuridico ci soffermeremo meglio in seguito. Com'è stato già sostenuto dal De Martino⁵², dopo questa disposizione, il *magister populi*, coi suoi ampi poteri, diventa una magistratura straordinaria utilizzata quando, in momenti particolari, si richiede un potere più forte, mentre il magistrato ordinario è sottoposto al limite della *provocatio*, *'unicum praesidium libertatis'* (Liv., *urb. cond.* 3.55.4), acquistando la denominazione ufficiale di *'praetor'*⁵³.

Successivamente, saranno introdotte altre riforme perché la magistratura suprema acquisti le caratteristiche raggiunte in età avanzata.

L'elaborazione di nuovi principii si sarà realizzata con difficoltà ed oscillazioni (significativo l'avvicinarsi dei consoli coi *tribuni militum* dopo il decemvirato), che noi per lo stato delle fonti non siamo in grado di scorgere chiaramente, ma certo c'è una linea evolutiva generale che porta all'organizzazione del regime repubblicano avanzato con un assetto completamente diverso da quello degli anni d'inizio.

6. In base alla ricostruzione dell'alta repubblica che riteniamo dovere accogliere, P. Valerio Publicola era certamente un *magister populi*, il che spiega il fatto che possa avere avuto atteggiamenti interpretati come tirannici. Non possiamo sapere se già fin da allora la carica avesse un limite di tempo⁵⁴ o meno (come inclinerei ad ammettere), poiché, come ho già accennato, i vari consolati ricoperti dal Publicola potrebbero in realtà adombrare un potere che si prolungava nel tempo e che appunto per questo avrà suscitato malumori e da qui il cambiamento della sua condotta politica tanto da fargli guadagnare il soprannome di «Publicola».

Non si può però accogliere la tradizione per cui egli fece approvare una legge sulla *provocatio ad populum*⁵⁵. Cicerone (*rep.* 2.31.53) dice che questa legge fu presentata ai comizi centuriati per

⁵²) *Storia*, cit., I, p. 316 s.

⁵³) Non è improbabile che per ragioni militari si sia potuta sentire l'esigenza di porre la distinzione soprattutto tra il capo supremo e il comandante in seconda (più che tra il comandante della fanteria e quello della cavalleria) e che perciò sia sorto l'uso della denominazione *'praetor maximus'* – *'praetor minor'*. L'espressione *'praetor maximus'*, come si sa, è attestata da Liv., *urb. cond.* 7.3.5, in cui si richiama la famosa *'lex vetusta'*, e da Festo (*verb. sign.*, sv. *'maximum praetorem'*, Lindsay p. 152). *'Maximus'*, com'è stato giustamente rilevato (si vedano PARETI, *Storia*, cit., I, p. 361 ss., e MOMIGLIANO, *Praetor maximus*, cit., p. 411 ss.), non implica che i pretori fossero tre, infatti nei testi greci con riferimento ai consoli che erano sicuramente due si parla di *στρατηγὸς ὑπάτος* (poi *ὑπάτος* soltanto), così pure per la magistratura osca dei due *meddices* si usa il superlativo *'summus'* (Fest., *verb. sign.*, sv. *'meddix'*, Lindsay p. 110): «... Ennius: *'Summus ibi capitur meddix; occiditur alter'*»; cfr. anche Liv., *urb. cond.* 23.35.13 – *'Marius Alfius medix tuticus - is summus magistratus erat Campanos'* – e 26.6.13: *'Medix tuticus, qui summus magistratus apud Campanos est'*. Nelle salutazioni augurali (Fest., sv. *'maximum praetorem'*, cit.) si parla di *'praetores maiores et minores'*. Il plurale – chiarisce PARETI, *Storia*, cit., I, p. 362) – è usato come termine «collettivo» per indicare i due tipi di magistrati, non perché ce ne fossero due maggiori e due minori. Forse il comparativo è adoperato quando le due categorie sono messe a confronto ed il superlativo quando il titolo è usato in assoluto, per sottolineare la pienezza del potere. Sulla *'lex vetusta'* a cui accenna Liv., *urb. cond.* 7.3.5, e i suoi rapporti con la dedica del tempio di Giove Capitolino si è discusso molto. Non sappiamo a quale epoca risalga, ma se era *'priscis litteris verbisque scripta'*, quanto leggiamo in Livio (*urb. cond.* 7.3.5) *'qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat'* non può certo essere copia del testo, bensì il riferimento del suo contenuto con un linguaggio più recente. Quanto poi allo scopo apotropico e di numerazione degli anni, io ritengo che non siano incompatibili, infatti originariamente il configgere il chiodo era un rito propiziatorio per tener lontano il male per l'anno successivo, e poiché il rito si ripeteva ogni anno i vari chiodi dovettero poi essere utilizzati per il computo degli anni; ma è da osservare che, ad un certo momento per un periodo imprecisato, l'usanza decadde (Liv., *urb. cond.* 7.3.8: *'intermisso ... more'*). Sul *praetor maximus*, si vedano anche E.S. STAVELEY, *The Constitution of the Roman Republic 1940-1954*, in «Historia», V, 1956, p. 74 ss., A. GUARINO, *'Praetor maximus'*, in «Labeo», XV, 1969, p. 199 ss., ed A. MAGDELAIN, «*Praetor maximus*» et «*comitiatus maximus*», in «Dura», XX, 1969, p. 257 ss.

⁵⁴) Si veda *supra*, nt. 13.

⁵⁵) Sulla *provocatio* c'è un'imponente letteratura. La maggior parte degli autori ritiene storica solo la *lex Valeria* del 300, mentre un gruppo minore segue la tradizione. Particolare è la posizione del DE MARTINO (*Storia*, cit., I, p. 312 ss.), che ha messo in rilievo l'importanza storica e giuridica delle leggi Valerie-Orazie. Si veda la letteratura cita-

l'approvazione, ma i comizi centuriati, anche se esistevano, a quell'epoca non avevano potere deliberativo⁵⁶ e per la stessa ragione, fra l'altro, non si può ammettere la *provocatio* se si ritiene che avvenisse davanti ai comizi centuriati.

In base ad un altro dato della tradizione la *provocatio* risale all'età regia. Cic., *rep.* 2.31.54: '*Provocationem ... etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales*'. Seneca (*ep. mor.* 108.30-31) riporta quanto dice Cicerone – '*Cum Ciceronis librum de re publica prendit hinc philologus aliquis ... notat Romulum perisse solis defectione; provocationem ad populum etiam a regibus fuisse; id ita in pontificalibus libris esse*' –, ma poi aggiunge: '*et alii ... putant et Fenestella*', da cui si desume che per altri la *provocatio* in età regia non era un dato certo, come sarebbe dovuta essere se i *libri pontificales* avessero riportato una notizia incontestabile, ma forse era una congettura o qualcosa di simile⁵⁷.

Ma, a prescindere dall'attendibilità del riferimento, non sappiamo quale fosse la funzione di questa *provocatio*: può darsi che si trattasse di un intervento del popolo come testimone del fatto, in quanto, per esempio, esso era notorio oppure c'era stata la flagranza e quindi *provocatio* sarebbe la chiamata in questo senso; come potrebbe anche darsi che non si parlasse affatto di *provocatio*, ma che il popolo assistesse al processo o alla condanna e che questa presenza fosse interpretata come *provocatio*⁵⁸.

Né per l'età predecemvirale può costituire prova della *provocatio* qualche discutibile episodio riportato dalle fonti⁵⁹. Non si tratta, com'è ovvio, di considerare singoli, rari episodi che, con ogni probabilità, furono ricostruiti *a posteriori* e che pertanto possono essere stati manipolati da leggende popolari o dall'annalistica e su cui in realtà l'innesto della *provocatio* è evidente, quanto piuttosto di esaminarli alla luce di tutta la ricostruzione dell'ordinamento costituzionale.

Come vedremo meglio oltre, solo più tardi, a seguito di un lungo travaglio, una delle leggi Valeriane Orazie del 449 istituì una magistratura contro cui si esercitava la *provocatio ad populum*, pertanto l'attribuzione di un'analogha disposizione al Publicola è da ritenersi un'anticipazione storica. Se questo provvedimento non è da ammettersi poiché è certamente anacronistico, ritengo, però, che la tradizione che lo riferisce non sia del tutto priva di fondamento, ma abbia piuttosto frainteso ed ampliato qualche dato veramente storico.

A mio parere, un episodio della vita di Valerio Publicola, che è stato trascurato dagli studiosi, può aver dato origine alla formazione della tradizione di una legge *de provocatione*.

Come abbiamo già detto, alcuni atteggiamenti di Publicola avevano fatto nascere dei sospetti di tirannide per cui egli adottò dei provvedimenti graditi al popolo, in particolare nelle fonti sono riportate alcune decisioni riguardanti i fasci. Livio (*urb. cond.* 2.7.7), seguito da Floro (*ep.* 1.9.4), dice che egli, convocato il popolo, si presentò coi fasci abbassati: '*submissis fascibus in contionem descendit*'. Secondo Dionigi (*ant. Rom.* 5.19.3 e 10.59.5), Valerio introdusse un'usanza, che durava ancora ai

ta in G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell' «imperium» nella repressione penale: a proposito della «lex Iulia de vi publica»*, Torino, 1939, p. 8 nt. 16 – che ritiene storica solo la *lex Valeria* del 300: p. 6 ss. – e in B. SANTALUCIA, *Alle origini del processo penale romano*, in «Jura», XXV, 1984, p. 61 nt. 43. Il SANTALUCIA (p. 60 ss.) segue la tradizione, mentre l'AMIRANTE (*Sulla provocatio*, cit., p. 57 ss.) segue l'opinione della maggioranza; per le argomentazioni che svolgo nel testo non ritengo di poter accogliere nessuna delle due opinioni. Per la storicità della sola *lex Valeria* del 300, si veda anche A. MAGDELAIN, *De la coercition capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple*, in «Labeo», XXXIII, 1987, p. 139 ss. e 146 s. L. RODRÍGUEZ-ENNES (*La «provocatio ad populum» como garantía fundamental del ciudadano romano frente al poder coercitivo del magistrado en la época republicana*, in «Studi A. Biscardi», IV, Milano, 1983, p. 82 ss.) nega la storicità della *lex Valeria* del 509, ma l'ammette per quella del 449. J.D. CLOUD («*Provocatio*». *Two Cases of possible Fabrication in the annalistic Sources*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», Napoli, 1984, III, p. 1365 ss.) nega la storicità delle tre leggi Valeriane *de provocatione*.

⁵⁶ Si vedano P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», I, Napoli, s.d. (1953), p. 17 ss., e M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Bari, 1987, p. 81 s.

⁵⁷ Cfr. SANTALUCIA, *Alle origini*, cit., p. 52 nt. 16.

⁵⁸ Si vedano P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Milano, 1941, p. 170, e DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 207.

⁵⁹ Lasciando da parte il processo di Orazio (*Liv.*, *urb. cond.* 1.26), gli episodi di epoca anteriore alle XII Tavole riportati dalle fonti sono quello del console Appio Claudio (*Liv.*, *urb. cond.* 2.27.9 ss.), quello di Publio Volerone (*Liv.*, *urb. cond.* 2.55.4) e quello del decemviro Appio Claudio (*Liv.*, *urb. cond.* 3.56 ss.). Sono tutti casi in cui l'annalistica ha voluto inserire (ma in modo maldestro) la *provocatio*: si veda, per un esame attento, A. HEUSS, *Zur Entwicklung des römischen Oberbeamten*, in «ZSS», LXIV, 1944, p. 110 ss. e di recente AMIRANTE, *Sulla provocatio*, cit., p. 70 ss.

suoi tempi (Dion. Hal., *ant. Rom.* 5.19.3), cioè fece togliere in città le scuri dai fasci. Per Plutarco (*Publ.* 10.5) e per Valerio Massimo (*mem.* 4.1.1) Publicola tolse le scuri dai fasci e li faceva abbassare davanti all'assemblea: usanza che Plutarco attesta esistente ai suoi tempi.

Da Cicerone sembra che dapprima Valerio (*rep.* 2.31.53) decise di abbassare i fasci davanti all'assemblea, poi (*rep.* 2.31.55), dopo la votazione della legge *de provocatione*, fece togliere le scuri dai fasci.

A me sembra probabile (anche se ovviamente siamo nel campo delle ipotesi) che la decisione di P. Valerio Publicola sia stata di togliere le scuri dai fasci in città. I suoi atteggiamenti tirannici avevano destato sospetti e pertanto il popolo aveva bisogno di provvedimenti concreti, non di riconoscimenti formali come l'abbassare i fasci: l'eliminazione delle scuri significava che in città il supremo magistrato si autolimitava, non nel senso di eliminare in città il suo potere di vita e di morte, ma nel senso di costringersi a non usarlo indiscriminatamente. Infatti la continua presenza delle scuri potrebbe apparire ed essere un incentivo a servirsene, invece la loro eliminazione dall'uso quotidiano comporta un'utilizzazione in situazioni particolari che richiedono una motivazione almeno politica. Nello stesso tempo in tal modo si cominciava a dare un avvio alla distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*⁶⁰.

Non dobbiamo dimenticare che, in conformità al quadro che abbiamo tracciato sopra, il *magister populi* di questo periodo riveste la suprema magistratura ordinaria che man mano, a seguito di varie riforme, acquista le caratteristiche che il consolato raggiungerà dopo le leggi Licinie-Sestie. Inoltre eliminare le scuri davanti all'assemblea significa cominciare a distinguere il potere nettamente militare, da esercitare per le spedizioni fuori città, dal potere politico da esercitare 'domi' e nello stesso tempo significa riconoscere che il popolo riunito in città non s'identifica con l'*exercitus centuriatus*, ma è un'assemblea di cittadini, un'embrionale assemblea politica, che a quell'epoca non aveva funzioni deliberative, ma che, sia pure in modo informale, cominciava ad esprimere il suo consenso, come denota l'originario significato di 'suffragium'.

Dalle fonti risulta chiaro lo stretto rapporto tra la scure e il potere illimitato del magistrato: infatti, essendo stati i *decemviri* nominati *sine provocatione*, si presentarono con le scuri, come si legge in Livio (*urb. cond.* 3.36.4): '*... nec attinuisse demi securem, cum sine provocatione creati essent ...*'; pertanto si può capire come, avendo Valerio Publicola disposto di togliere le scuri davanti al popolo riunito in assemblea, si sia formata la tradizione che gli attribuì una legge introduttiva della *provocatio ad populum*.

Quanto poi all'abbassare i fasci davanti all'assemblea⁶¹, che Livio (*urb. cond.* 2.7.7: cfr. anche Flor., *ep.* 1.94) considera come un riconoscimento da parte del magistrato della *maiestas populi*, a me sembra probabile che tale uso non sia stato introdotto da Valerio Publicola ma successivamente, quando l'assemblea cominciò ad avere funzioni deliberative e quindi accrebbe la sua importanza politica e il suo prestigio in seno all'ordinamento cittadino.

7. Un altro personaggio celebre della *gens Valeria* è il console del 449 a.C., Lucio Valerio Potito che, assieme al collega Marco Orazio Barbato, dopo il decemvirato riuscì a pacificare patrizi e plebei.

Non occorre riferire qui tutto il racconto tradizionale, ben noto, per cui dalla proposta di Terentilio Arsa, reiterata per anni, si giunse alla nomina del decemvirato legislativo con le vicende che ne seguirono. La tradizione è estremamente confusa e complessa, vi sono tutti gli ingredienti per suscitare commozione e talora indignazione. Un primo decemvirato di patrizi che compila dieci tavole di leggi col pieno gradimento di tutto il popolo; un secondo decemvirato patrizio-plebeo che si fa tirannico e provoca l'ostilità della plebe (la nomina di decemviri plebei mi sembra difficile da ammettere: al più si può ritenere che in questo secondo decemvirato siano stati introdotti alcuni elementi filoplebei che non portarono avanti, per una ragione o l'altra, le rivendicazioni della plebe e

⁶⁰ Per K.H. VOGEL (*Imperium' und 'Fasces'*, in «ZSS», LXVII, 1950, p. 77 ss.) la distinzione 'imperium domi' e 'imperium militiae' risale all'età regia; cfr., *contra*, STAVELEY, *The Constitution*, cit., p. 104 nt. 139.

⁶¹ Si veda MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., I, p. 378. Per l'importanza di questo atto, cfr. R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, p. 214 s.

da ciò la sua ostilità); poi si completano altre due tavole della legge, ma i decemviri non lasciano il potere; i Romani, attaccati dai nemici, subiscono una disfatta militare; avvengono due terribili delitti: uno in guerra, l'altro in città. Quest'ultimo è il famoso episodio di Virginia che lo stesso Livio (*urb. cond.* 3.44.1) avvicina, anche per gli effetti politici, a quello di Lucrezia. Qui la leggenda popolare s'intreccia coi dati della tradizione annalistica; c'è lo scontro tra patrizi e plebei: il più eminente dei decemviri, Appio Claudio, vuole ottenere la fanciulla fidanzata ad uno dei plebei più in vista, Lucio Icilio; come se non bastasse, per Virginia c'è la più grave delle questioni di stato, una *causa liberalis*, in quanto si sostiene che sia schiava. Alla morte di Virginia, uccisa dal padre per sottrarla al disonore, segue una sedizione militare. Infine la plebe accetta di trattare con Valerio e Orazio (*Liv., urb. cond.* 3.53.1-2) e si riesce a far deporre la carica ai decemviri e a ripristinare le cariche ordinarie: vengono eletti i tribuni della plebe e i consoli Lucio Valerio e Marco Orazio, che emanano tre leggi e pubblicano le XII Tavole (*Liv., urb. cond.* 3.57.10). Questo ricco intreccio di dati (vero o no che sia) sottolinea certo l'importanza degli eventi di questi anni e del grande cambiamento costituzionale che da essi deriva.

Secondo Livio (*urb. cond.* 3.55) i due consoli⁶², considerati favorevoli al popolo (*Liv., urb. cond.* 3.55.1), per attuare la loro politica pacificatrice emanarono tre leggi: *de plebiscitis*, *de provocatione* e l'ultima per il riconoscimento delle cariche plebee. La prima di queste leggi avrebbe disposto la piena validità, per tutto il popolo, delle decisioni prese nei *concilia plebis* e per questo suo contenuto viene considerata un'anticipazione⁶³. Come giustamente rilevò il De Sanctis⁶⁴, se dalla metà del V secolo i plebisciti avessero avuto valore per tutto il popolo, la lotta tra patrizi e plebei sarebbe finita.

Secondo alcuni studiosi, il principio riferito dalla tradizione deve ammettersi⁶⁵, ma occorre il consenso o l'*auctoritas* dei *patres*⁶⁶. Per altri studiosi⁶⁷, alla base della tradizione su questa legge c'è il riconoscimento delle elezioni fatte dalla plebe nei suoi concili, che poi dagli annalisti è inteso con riferimento alla legislazione. Se si ammette questa spiegazione bisogna presupporre un totale fraintendimento, da parte degli annalisti, del contenuto originario della *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, tanto più che, secondo Livio, una terza legge Valeria Orazia dispose il riconoscimento delle magistrature plebee.

⁶² Si preferisce mantenere il titolo tradizionale.

⁶³ Si vedano A. GUARINO, *L'«exaequatio legibus» dei «plebiscita»*, in «Festschrift F. Schulz» I, Weimar, 1951, p. 458 ss., ID., *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, p. 325, H. SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung*, Lahr, 1952, p. 46 s., DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 312, 373 ss. e 391 ss. (e la letteratura ivi citata) e J. BLEICKEN, *Lex publica: Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin - New York, 1975, p. 95 nt. 23. Accolgono invece la tradizione C. GIOFFREDI, *Il fondamento della «tribunicia potestas» e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo*, in «SDHI.», XI, 1945, p. 59, e R. DEVELIN, *Provocatio and Plebiscites. Early Roman Legislation and the Historical Tradition*, in «Mnemosyne», 4^a s., XXXI, 1978, p. 58 s. Per K. VON FRITZ (*The Reorganisation of the Roman Government in 366 B. C. and the so called Licinio-Sextian Laws*, in «Historia», I, 1950, p. 27) e G. MADDOX (*The binding Plebiscite*, in «Sodalitas», cit., I, p. 92 s.) la legge Valeria Orazia deve intendersi nel senso che i plebisciti erano poi portati davanti ai *comitia centuriata* per l'approvazione. Secondo E. SIENA (*La politica democratica di Quinto Publilio Filone*, in «Studi Romani», IV, 1956, p. 513) la *lex Valeria Horatia de plebiscitis* stabiliva la competenza legislativa dei concili della plebe nei riguardi della plebe stessa.

⁶⁴ *Storia dei Romani*, cit., II, p. 50.

⁶⁵ Ma, in ogni caso, non si può parlare per quest'epoca di equiparazione dei plebisciti alle leggi comiziali, in quanto, come ho già detto (cfr. anche *supra*, nt. 56), ritengo che i *comitia centuriata* non svolgessero ancora funzioni legislative e che gli accenni a questi comizi (ἐν ἐκκλησίαις λοχίταις e ἐν ταῖς λοχίταις ἐκκλησίαις), che Dionigi (*ant. Rom.* 11.45.1) fa con riferimento alle leggi Valerie Orazie, siano dei proconismi.

⁶⁶ Riassumo così schematicamente le varie opinioni degli studiosi. Si vedano P. WILLEMS, *Le droit public romain*, Louvain, 1910, p. 150, E.S. STAVELEY, *Tribal Legislation before the 'Lex Hortensia'*, in «Athenaeum», XXXIII, 1955, p. 19 s., P. FREZZA, *In tema di relazioni internazionali nel mondo greco-romano*, in «SDHI.», XXXIII, 1967, p. 343, F. SERRAO, *'Legge'*, in «ED.», XXIII, Milano, 1973) p. 810, V. MANNINO, *L'«auctoritas patrum»*, Milano, 1979, p. 99 s., S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, p. 237, e L. AMIRANTE, *Plebiscito e legge. Primi appunti per una storia*, in *Studi di storia*, cit., p. 33.

⁶⁷ Si vedano ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., p. 52, A. BISCARDI, *«Auctoritas patrum»*, in «BIDR.», XLVIII (n.s. VII), 1941, p. 473, A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*², Torino, 1975, p. 41, e F. CASSOLA, L. LABRUNA, *Il decemvirato legislativo*, in «Lineamenti di storia del diritto romano» (*dir.* M. Talamanca), Milano, 1979, p. 115.

Un tentativo di spiegare la tradizione sulle due *leges de plebiscitis*, *Valeria Horatia* del 449 a.C. e *Publilia Philonis* del 339 a.C., è stato fatto da E. Friezer⁶⁸. Egli ritiene troppo semplice la spiegazione delle due leggi come un'anticipazione della *lex Hortensia* ed inoltre pensa che, per essersi formata una tradizione su queste leggi, deve essere rimasto nella memoria il ricordo di qualche vittoria plebea; tenendo conto di ciò ipotizza che la frase '*quod tributum plebes inussisset ...*' non disponesse per il futuro ma che si riferisse al riconoscimento, per tutto il popolo, di due proposte già fatte dai tribuni ed approvate dai *concilia plebis*: '*ne cui fraudi esset secessio*' e '*de consulibus creandis cum provocazione*' (Liv., *urb. cond.* 3.54.14-15). E lo stesso pensa che sia avvenuto per la *lex Publilia Philonis*, con cui sarebbe stata approvata una proposta plebea sull'agro latino e falerno.

L'opinione del Friezer, che parte da una corretta base metodologica, presenta dei punti deboli: anzitutto si tratta di un'ipotesi, poi dà la stessa soluzione per due leggi *de plebiscitis* emanate a più di un secolo di distanza e quindi in condizioni politiche e giuridiche completamente differenti. Io ritengo però che, se si prescinde dalla *lex Publilia* che ha una diversa spiegazione, l'ipotesi del Friezer, apportandovi alcune modifiche, possa essere utilizzata⁶⁹.

Livio (*urb. cond.* 3.55.3), riferendo il contenuto della *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, così si esprime: '*... ut quod tributum plebes inussisset populum teneret*'. E' da rilevare che questa terminologia usata da Livio non è corretta e quindi non può riprodurre un testo ufficiale, infatti originariamente per i *plebiscita* si usava il verbo '*sciscere*' e per le *leges* si usava '*iubere*'⁷⁰; nello stesso Livio (*urb. cond.* 3.54.14) leggiamo: '*L. Icilius ... plebem rogavit et plebs scivit ...*', e in un altro passo (*urb. cond.* 3.55.14) leggiamo: '*M. Duillius ... tribunus plebis plebem rogavit plebesque scivit ...*'⁷¹. Pertanto io penso che questa disposizione non riporti il vero contenuto della legge e che esso sia stato male interpretato dagli annalisti; probabilmente, come ha già intuito il Friezer, la legge Valeria Orazia aveva un contenuto più limitato: essa riconosceva validità, per tutto il popolo, a decisioni che la plebe aveva già adottate nei suoi *concilia*; a mio avviso, era certo più facile per i patrizi riconoscere valore a *plebiscita* le cui disposizioni erano già note, mentre, come abbiamo detto, sarebbe inammissibile pensare che a metà del V secolo essi avessero accolto il principio della piena validità, per tutto il popolo, di deliberazioni plebee ancora da votare e di cui quindi s'ignorava il contenuto.

Il Friezer ipotizza che la legge Valeria Orazia abbia riconosciuto valore per tutto il popolo ai due plebisciti a cui Livio accenna prima di esporre il contenuto delle leggi Valerie Orazie: '*ne cui fraudi esset secessio*' e '*de consulibus creandis cum provocazione*' (cfr. Liv., *urb. cond.* 3.54.14-15 e 3.55). In realtà tra questi due plebisciti e la legge Valeria Orazia *de plebiscitis* c'è solo un rapporto di successione cronologica e quindi di successione nella narrazione di Livio, ma non troviamo alcun accenno ad un rapporto fra i rispettivi contenuti.

⁶⁸ «*Interregnum*» and «*patrum auctoritas*», in «*Mnemosyne*», XII, 1959, p. 324 ss.

⁶⁹ R.M. OGILVIE (*A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford, 1984, p. 499) sostiene che l'opinione del Friezer, in ordine all'applicazione ad un ambito specifico e non generale della *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, è smentita dall'esistenza di altri plebisciti prima del 339 a.C. Ma, a mio parere, anzitutto bisogna osservare che se si ammettesse il valore generale della *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, non si spiegherebbero, come abbiamo già detto, né le lotte tra patrizi e plebei – che sarebbero dovute cessare – né le due leggi successive sui plebisciti: la *lex Publilia Philonis* e l'*Hortensia*. Inoltre esaminando i singoli plebisciti fino al 339 a.C. (cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, p. 203 ss.), si nota che non possono costituire una prova valida: molti di essi non sono attendibili (cfr. ROTONDI, *loc. cit.*), altri (si vedano ad esempio il *plebiscitum Canuleium* e le c.d. *leges Liciniae Sextiae*) sono chiaramente degli accordi politici patrizio-plebei e non plebisciti in senso tecnico, qualche altro ancora (si veda ad esempio quello '*de tribunorum plebis creatione*' del 448 a.C.) riguarda soltanto i plebei e quindi non può provare a favore del principio dell'*exaequatio legibus* dei *plebiscita*. Pertanto, se prima della *lex Publilia Philonis* qualche plebiscito ebbe applicazione generale, questo avvenne per la forza politica della plebe e non in virtù del valore giuridico dei plebisciti per tutto il popolo.

⁷⁰ Si vedano H. SIBER, '*Plebiscita*', in PAULY, WISSOWA, «*Real-Encyclopädie*». cit., XLI, Stuttgart, 1951, c. 55 ss., ID., *Römisches Verfassungsrecht*, cit., p. 126, e DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 373.

⁷¹ Per un'età successiva, si vedano la *lex agraria* del 111 a.C. («*Fontes Iuris Romani Antejustiniani*»², Firenze, 1968, I, «*Leges*» – ed. S. Riccobono –, n. 8, p. 102 ss.), l. 1 («*... Q. Fabius Q. f. primus scivit ...*»), che è un plebiscito, e Cic., *Flacc.* 7.15 («*... quae scisceret plebes, aut quae populus iuberet ...*»); cfr. anche Cic., *Balb.* 18.42 («*... scita ac inussa ...*») e Cic., *leg.* 3.19.44 («*... scitum et insum ...*»).

Inoltre il secondo plebiscito proposto da Duillio, *'de consulibus creandis cum provocatione'* (Liv., *urb. cond.* 3.54.15), non aveva bisogno di acquistare valore generale con la *lex Valeria Horatia de plebiscitis*, perché era assorbito dalla *lex Valeria Horatia de provocatione* (cfr. Liv., *urb. cond.* 3.55.5: *'ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet'*). Quindi eventualmente la *lex Valeria Horatia de plebiscitis* avrebbe potuto dare validità generale soltanto al primo dei due plebisciti citati dal Friezer: (Liv., *urb. cond.* 3.54.14) *'ne cui fraudi esset secessio'*; ma anche ristretta in questi limiti l'opinione del Friezer manca di una base nelle fonti.

Io ritengo, invece, che la questione possa risolversi tenendo conto di un passo di Livio (*urb. cond.* 3.32.7) il cui collegamento con la legge *Valeria Horatia de plebiscitis* è sfuggito all'attenzione degli studiosi e che perciò non è stato inteso nell'effettivo significato. Secondo questo testo i *tribuni plebis* accettarono che i decemviri fossero tutti patrizi purché si riconoscesse valore alla *lex Icilia de Aventino* (che, come si sa, è un plebiscito) e alle altre leggi sacrate, cioè a condizione che fossero accettati i plebisciti⁷² che erano stati emanati (Liv., *urb. cond.* 3.32.7): *'Admiserentur ne plebei controversia aliquamdiu fuit; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Aventino aliaeque sacrae leges abrogarentur'*. Dunque i plebei, per acconsentire a che i decemviri fossero scelti dal patriziato, imponevano questa condizione: l'accettazione delle deliberazioni già prese nei *concilia plebis*; dopo il decemvirato i patrizi mantennero i patti e con una delle leggi Valérie Orazie riconobbero valore ai plebisciti che erano già stati votati.

8. La seconda legge Valeria Orazia, com'è noto, riguarda la *provocatio* (Liv., *urb. cond.* 3.55.4: *'... unicum praesidium libertatis'*) e stabiliva: *'... ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur'* (Liv., *urb. cond.* 3.55.5). Lasciando da parte i problemi relativi al processo criminale arcaico e alla natura della *provocatio*, mi vorrei soffermare a considerare le notizie che abbiamo su di essa, rinviando per la *provocatio* in età regia a quanto abbiamo detto sopra.

E' noto che gli annalisti considerano la *provocatio ad populum* come una conquista di libertà dell'età repubblicana⁷³, mentre in relazione alla *lex Valeria de provocatione* del 509 a.C. abbiamo cercato di dimostrare come essa avesse un contenuto molto più limitato di quel che riferisce la tradizione.

Del resto, solo ammettendo che il potere della magistratura suprema fosse molto ampio, che da Livio (*urb. cond.* 3.9.2), in relazione a quest'epoca, viene definito *'nimium nec tolerabile liberae civitati'*, (*urb. cond.* 3.9.3) *'prope atrocius quam regium'* e così via, si possono spiegare tante lotte con la plebe, i continui processi politici a carico degli ex-magistrati⁷⁴ e la proposta di Terentilio Arsa di nominare una commissione per riformare il potere supremo, su cui ci siamo già soffermati.

Ma c'è di più. Io ritengo che la rivolta popolare all'epoca del decemvirato e la tradizione delle *'duae tabulae iniquarum legum'* (Cic., *rep.* 2.37.63) siano dovute al fatto che nella legge delle XII Tavole non fu inserita una norma limitatrice dell'*imperium* del magistrato supremo, norma che i plebei, come abbiamo già detto, avevano richiesto insistentemente per anni e che riuscirono ad ottenere con la seconda delle leggi Valérie Orazie. Infatti, nella legge delle XII Tavole non c'è alcuna disposizione riguardante la *provocatio*⁷⁵, poiché è vero che Cicerone (*rep.* 2.31.54) afferma *'... ab omni iudicio poenaeque provocari licere indicant XII tabulae conpluribus legibus'*, ma, quando si tratta di riportare letteralmente i versetti delle XII Tavole, non è parola di *provocatio* e non si riescono a trovare altre disposizioni ri-

⁷² Livio parla, oltre che della *lex Icilia*, di *leges sacrae*, ma quale che fosse il processo di formazione e la caratteristica di queste disposizioni (su cui si veda, di recente, P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nella esperienza costituzionale romana*, Torino, 1987, p. 116 ss.), non c'è dubbio che esse contenessero delle decisioni prese dai *concilia plebis* e quindi si potessero considerare dei *plebiscita*. Sulla *lex Icilia*, si veda BAYET, *op. cit.*, p. 126 ss., e F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in «Legge e società nella repubblica romana», I, Napoli, 1981, p. 121 ss.

⁷³ Si veda DE MARTINO, *Storia*, cit., I, p. 205 s.

⁷⁴ Si vedano SANTALUCIA, *Alle origini*, cit., p. 67 s., ed AMIRANTE, *Sulla provocati*, cit., p. 72 s.

⁷⁵ Si vedano HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums*, cit., p. 115 ss., W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, p. 30 ss., ed AMIRANTE, *Sulla provocatio*, cit., p. 74 s.

guardanti l'attività comiziale se non quelle di Cic., *leg. 3.19.44*, in cui si afferma '... *leges preclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat*'⁷⁶, disposizioni che, assieme a quella riportata da Livio (*urb. cond. 7.17.12*: '... *ut quodcumque postremum populus inssisset, id ius ratumque esset*')⁷⁷, sono le sole del codice decemvirale a noi note che riguardano i comizi centuriati. Già da tempo è stato rilevato⁷⁸ che nella disposizione '*de capite civis nisi per maximum comitiatum ... ne ferunt*' (Cic., *leg. 3.4.11*) non è detto che il magistrato non possa condannare a morte senza che il popolo sia stato sentito, bensì che se si vuole portare un'accusa davanti ad un'assemblea popolare, questa non può essere che il comizio centuriato. Ed infatti Cic., *leg. 3.19.44*, dà questa motivazione del principio '*de capite civis ...*': '*Discriptus enim populus censu ordinibus aetatibus plus adhibet ad suffragium consilii quam fuisse in tribus convocatus*'. Insomma, si tratta di una norma che vuole riservare la competenza dei giudizi capitali ai *comitia centuriata* che all'epoca delle XII Tavole sono presieduti da magistrati patrizi, negando implicitamente la competenza dei *concilia plebis* e quindi riducendone il potere che si erano arrogati arbitrariamente con tanti processi rivoluzionari.

Poiché la norma delle XII Tavole non limitava il potere del magistrato, possiamo capire la reazione della plebe che vede negate le sue richieste di limitazione del potere supremo; inoltre, con l'affermazione della competenza dei *comitia centuriata* per i giudizi capitali, la plebe vede sancita l'illegalità dei processi capitali davanti ai *concilia plebis*. È probabile che l'illimitatezza dei poteri del magistrato supremo sembri eccessiva anche ad una parte del patriziato e di questa tendenza si facciano portavoce Lucio Valerio e Marco Orazio; del resto da Livio (*urb. cond. 3.41* e *3.51.11*) e da Dionigi (*ant. Rom. 11.16 ss.*) si rileva che in senato vi erano pareri diversi in relazione alla gestione del potere.

Le leggi Valerie Orazie furono emanate per giungere ad un accomodamento con la plebe, per ridurne i motivi di opposizione. Furono così riconosciuti gli organi plebei ed accolte alcune soluzioni da essi prospettate coi plebisciti; fu disposta la trasformazione della magistratura suprema con l'affermazione del principio della *provocatio* (Liv., *urb. cond. 3.55.5*): '*ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet*' (disposizione che, emanata immediatamente dopo le XII Tavole, può spiegarsi solo se si ritenga che nelle XII Tavole non era imposto l'obbligo al magistrato a portare le accuse capitali davanti al popolo); mentre la legge delle XII Tavole, coi tre versetti che abbiamo riportati sopra, aveva cominciato a riconoscere funzione deliberativa ai *comitia centuriata*.

A mio parere, successivamente nella prassi politica i due principi, quello della legge Valeria Orazia '*ne quis ullum magistratum ...*' e quello della legge delle XII Tavole '*de capite civis ...*', vennero combinati insieme: pertanto il principio di riservare ai *comitia centuriata* i giudizi capitali, intrecciandosi col principio di una magistratura soggetta al limite della *provocatio*, portò all'affermazione del principio che il magistrato non potesse sottoporre un cittadino alla *poena capitis* senza un *iudicium populi*, principio che leggiamo in Pomp. D. 1.2.2.16: '*... lege lata factum est, ut ab eis provocatio esset neve possent in caput civis Romani animadvertere iniussu populi ...*' e si ritenne che esso derivasse non dall'interpretazione combinata dei due principi di cui sopra, ma direttamente da disposizioni di legge, come abbiamo visto in Pomp. D. 1.2.2.16: '*... lege lata factum est ...*', come si legge anche in Pomp. D. 1.2.2.23: '*... de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum ...*' e come afferma Cicerone (*rep. 2.31.54*) richiamando le *complurae leges* delle XII Tavole sulla *provocatio*, a cui abbiamo accennato sopra: principio che, essendo frutto d'interpretazione, non si può trovare espresso nelle XII Tavole.

⁷⁶ Cfr. anche Cic., *leg. 3.4.11*, e *pro Sest. 30.65*.

⁷⁷ Contro l'autenticità di questo principio, si vedano A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*, Napoli, 1949, p. 162, ID., *L'ordinamento giuridico romano*⁴, Napoli, 1980, p. 161 s., M. KASER, *Das altrömische ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen, 1949, p. 13, e MAGDELAIN, *Praetor maximus*, cit., p. 286. A favore dell'autenticità, sia pure con ammodernamenti formali, cfr. DE FRANCISCI, *Per la storia dei comitia*, cit., p. 25 ss., SERRAO, *Legge*, cit., p. 805, P. FREZZA, *rec. ad* A. MAGDELAIN, *La loi à Rome: histoire d'un concept* (Paris, 1978), in «SDHI», XLV, 1979, p. 652, BRETONE, *Storia*, cit., p. 81 s., e CERAMI, *Potere ed ordinamento*, cit., p. 128 nt. 53.

⁷⁸ Si vedano ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., p. 80 nt. 1, HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums*, cit., p. 115 s., DE FRANCISCI, *Intorno alla natura e alla storia dell'auspicium*, cit., p. 424, KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., p. 31, e AMIRANTE, *Sulla provocatio*, cit., p. 74 s.

Del resto questo fenomeno rientra in quello più generale della valutazione del codice decenvirale come *'fons omnis publici privatique iuris'* (Liv., *urb. cond.* 3.34.6), non nel senso che la legge delle XII Tavole avesse regolato tutto il diritto romano, ma che da essa derivò tutta l'ulteriore elaborazione.

Se, dopo quanto abbiamo sostenuto, riprendiamo il testo di Cicerone (*rep.* 2.31.54): *'... ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant XII tabulae compluribus legibus ...'*, possiamo concludere che non si può accogliere senza riserve⁷⁹: infatti, anzitutto abbiamo visto in che senso si può al più intendere il richiamo alle *conplurae* (!) *leges* delle XII Tavole sulla *provocatio*; in secondo luogo non può ammettersi l'altra affermazione del passo ciceroniano: *'... ab omni iudicio poenaque provocari licere ...'*, cioè un'applicazione generale ed illimitata della *provocatio*, in contrasto coi principi che conosciamo relativamente ad essa.

Il testo ha un'enfasi eccessiva che può spiegarsi tenendo presente l'argomentazione che Scipione Emiliano sta svolgendo nell'opera ciceroniana, cioè l'esaltazione della costituzione romana, frutto di elaborazione di tante generazioni e modello (Cic., *rep.* 1.46.70 e 2.1.2) di ogni ordinamento politico, argomentazione che in questo brano produce la dilatazione, oltre ogni limite della ragione e della storia⁸⁰, del principio della *provocatio* in quanto principio di libertà.

In definitiva, come abbiamo già detto, dalle XII Tavole viene attribuita funzione deliberativa ai *comitia centuriata*⁸¹; con le leggi Valerie Orazie vengono limitati i poteri della suprema magistratura, provocandone la trasformazione per cui il *magister populi* diventa una carica straordinaria utilizzata in situazioni particolari, e sono riconosciuti gli organi plebei⁸², ammettendo la validità delle decisioni prese precedentemente nei *concilia plebis*. Le leggi Valerie Orazie introducono la riforma dell'ordinamento costituzionale che la plebe attendeva dalla legge delle XII Tavole, pertanto la tradizione sottolinea giustamente l'importanza della legge *de provocatione* del 449 e possiamo capire perché la metta in connessione con la legge Valeria del 509 a.C. (che, in qualche modo, ne pose le basi) al punto da attribuire alla più antica il contenuto di quella più recente.

9. L'ultima *lex Valeria de provocatione* è quella del 300 a.C., di cui esaminerò solo un punto⁸³. Livio dapprima (*urb. cond.* 10.9.3) dice che il console Marco Valerio *'de provocatione legem tulit diligentius sanctam'*, e, dopo aver accennato alla successiva *lex Porcia* che prevedeva una grave sanzione, afferma (*urb. cond.* 10.9.5-6) che la *lex Valeria* *'nihil ultra quam improbe factum adiecit'* e precisa che tale sanzione era sufficiente per quei tempi, poiché tale era il *'pudor hominum'* che essa sembrava *'vinculum satis validum'*. Questa frase di Livio ha indotto qualche studioso a ravvisare nell'*'improbe factum'* una semplice riprovazione morale⁸⁴.

Per il Mommsen⁸⁵, invece, il comportamento contrario alla *lex Valeria* deve ritenersi una «un-

⁷⁹) Il testo è stato sottoposto a una critica serrata: si vedano HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums*, cit., p. 117 s., KUNKEI, *Untersuchungen*, cit., p. 30, e CLOUD, *Provocatio*, cit., p. 1365 ss. E' ritenuto essenzialmente attendibile da A.W. LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *«Aufstieg und Niedergang der römischen Welt»*, I.2, Berlin - New York, 1972, p. 235; cfr. anche RODRIGUEZ-ENNES (*La 'provocatio ad populum'*, cit., p. 86 s., e SANTALUCIA, *Alle origini*, cit., p. 72.

⁸⁰) Il passo (Cic., *rep.* 2.31.54) comincia con l'accenno alla *provocatio* in età regia ed elenca poi le varie leggi al riguardo fino alle leggi Porcie, ma omette la *lex Valeria* del 300 a.C.

⁸¹) Anche se ancora non furono riconosciute tutt'e tre le funzioni deliberative, quel che importa è che ne sia stato introdotto il principio.

⁸²) Su questa *lex Valeria Horatia* si veda di recente CERAMI, *Potere ed ordinamento*, cit., p. 119 ss.

⁸³) Cioè la sanzione prevista dalla legge.

⁸⁴) Si veda PUGLIESE, *Appunti sui limiti*, cit., p. 9 s. e 19 ss., e DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli, 1973, p. 226. Il De Martino rileva che in Livio v'è una contraddizione troppo stridente tra la valutazione della legge *'diligentius sanctam'* e la frase *'improbe factum'* che egli considera una pura riprovazione morale, per cui ritiene che una sanzione doveva esserci, ma non può precisarsi quale fosse. In realtà l'accenno di Livio al *'pudor hominum'* richiama alla mente l'attività dei censori, infatti in un passo di Asconio (*in Pison.* 8, ed. Clark p. 9) si dice che la censura *'magistra pudoris ... est'*. In Liv., *urb. cond.* 3.67.1-2, il console parla di *'pudor summus'* in conseguenza dell'*ignominia*.

⁸⁵) *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 167 e nt. 4 e p. 632 e nt. 4. Segue il Mommsen J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, I, Oxford, 1912, p. 144.

rechte That», per cui il magistrato è considerato un privato e quindi è colpevole di omicidio; mentre per altri studiosi⁸⁶ la violazione della *lex Valeria* comporta un intervento del censore.

‘*Probus*’ e ‘*improbus*’ non esprimono soltanto un valore morale, poiché sono termini che troviamo usati anche in senso tecnico-giuridico; il passo più celebre è quello della legge delle XII Tavole (VIII.22), per cui chi si rifiuta di prestare testimonianza essendo stato testimone o *libripens*, è ‘*improbus intestabilisque*’; il valore di ‘*improbus*’ è certamente misterioso, ma non si può pensare che in un testo così tecnico e stringato tale qualifica non comporti conseguenze giuridiche⁸⁷.

Di ‘*improbe fieri*’ si parla in un testo di Asconio (*in Corn.* 51, Clark p. 58), in cui è qualificato così il comportamento di un tribuno. Nel 67 a.C. il tribuno della plebe C. Cornelio voleva presentare una sua proposta per moralizzare la vita politica e, malgrado l’opposizione di un collega, cominciò a leggere egli stesso il testo della *rogatio*, a questo punto il console si oppose: ‘... *cum improbe fieri C. Piso consul vehementer quereretur tollique tribuniciam intercessionem diceret* ...’. C. Cornelio non aveva tenuto conto del veto del collega e perciò il suo comportamento non era corretto sul piano costituzionale.

In Liv., *urb. cond.* 22.10.2-6 è riportata una *rogatio* ‘*de vere sacro vovendo*’ del 217 a.C., in cui dopo l’elenco delle prescrizioni per il *ver sacrum* si dice che adottandole ‘*probe factum esto*’, in un passo analogo di Livio (*urb. cond.* 34.44.2), il pontefice, poiché il *ver sacrum* non era stato eseguito secondo le dovute formalità dichiarò ‘*non esse recte factum*’, quindi ‘*probe*’ e ‘*recte*’ dei due testi si equivalgono⁸⁸.

In definitiva mi sembra che nella *lex Valeria* si sottolinei la illegalità del comportamento del console che non la osservi. Disposizione che può sembrare ovvia e quindi superflua, ma che tale non è, in quanto ritengo che sostanzialmente sia una sollecitazione diretta ai censori, tutori in genere della morale dei cittadini e specialmente vigili custodi della correttezza dei magistrati, per cui la violazione della *lex Valeria* del 300 avrà comportato l’*animadversio* censoria, provvedimento certamente grave per chi volesse proseguire il *cursus honorum*.

10. Abbiamo così concluso l’esame dell’attività politica di tre Valeri dall’alta repubblica al 300 a.C. Senza voler ritenere che Valerio Publicola abbia introdotto la *provocatio*, che sembra anacronistica per quell’epoca, certo egli intervenne con una disposizione, per così dire, democratica, cogliendo l’esigenza di una differenziazione nel modo di esercitare il potere: in campo nei confronti dei soldati e in città nei confronti dei civili e riconoscendo implicitamente la diversa posizione di essi (anche se non erano ancora organizzati in un’assemblea deliberante) rispetto ai cittadini-soldati.

Nel 449 a.C. Lucio Valerio, assieme a Marco Orazio, giunse ad un accordo con la plebe, inserendola nell’ambito dell’organizzazione della *civitas* e limitando i poteri del magistrato supremo, contro le cui condanne capitali il cittadino poteva esercitare la *provocatio*.

Infine con l’ultima *lex Valeria* viene affermato chiaramente il diritto del cittadino ad esercitare la *provocatio*.

A ben guardare fra i tre Valeri, malgrado la diversità del momento storico in cui vissero, si nota una linea politica che li accomuna⁸⁹, forse ciascun membro della *gens*, nell’esercizio della sua carica, cercava stimolo ed ispirazione nell’attività di quelli che l’avevano preceduto, tentando di cogliere il senso del loro operato e mantenendo la continuità dell’indirizzo politico.

⁸⁶ Cfr. H. STUART JONES, in «The Cambridge Ancient History»³, VII, Cambridge, 1964, p. 447 s., R.A. BAUMAN, *The ‘lex Valeria de provocatione’ of 300 B.C.*, in «Historia», XXII, 1973, p. 35, BURDESE, *Manuale*, cit., p. 238, B. SANTALUCIA, *Lo sviluppo del processo criminale e le leggi ‘de provocatione’*, in «Lineamenti di storia del diritto romano», cit., p. 107, e AMIRANTE, *Sulla provocatio*, cit., p. 92.

⁸⁷ Su questa espressione, si veda V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1984, p. 59 nt. 1.

⁸⁸ Troviamo ‘*probus*’ in relazione alla qualità della moneta; in Liv., *urb. cond.* 32.2.2 si parla di ‘*probum argentum*’ come anche nei documenti troviamo ‘*pecunia proba*’, ‘*denarii probi*’: si veda «Fontes Iuris Romani Antejustiniani», cit., III, «Negotia» – ed. V. Arangio-Ruiz –, n. 89 (*Emptio ancillae*) p. 287 s., l. 12, n. 122 (*Mutua pecunia in stipulatum deducta*), p. 393 s., l. 1, e n. 123 (*Stipulatio*), p. 394 s., II l. 7. Così nella ‘*lex parieti faciundo Puteolana*’ riportata *ivi*, n. 153, p. 472 ss., III, l. 11 s., in relazione al risultato del collaudo, si dice ‘*probum esto*’ ‘*improbum esto*’.

⁸⁹ Si veda DEVELIN, *Provocatio*, cit., p. 48.